



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Reg. Delib.

OGGETTO: Revisione ANNUALE delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e della situazione gestionale del servizio pubblico relativo ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21.20** presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti		N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Pruzzi Ermanno-Sindaco	SI			8	Patrizia Pasotti		SI
2	Michela Contegni	SI			9	Donatella Pastore	SI	
3	Tiziana De Giovanni	SI			10	Sara Cereghini	SI	
4	Alessandro Ghia	SI						
5	Orianna Pizzuto	SI						
6	Annalisa Navicella		SI					
7	Giuseppe Raso	SI						
						Totale	8	2

Presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni Alessandro Gaiotti e Claudia Berutti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ermanno Pruzzi, in qualità di Consigliere anziano, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Revisione ANNUALE delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e della situazione gestionale del servizio pubblico relativo ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

Udita la presentazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e della situazione gestionale del servizio pubblico relativo ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 21 del 28.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO, infatti, che la società partecipata dal Comune di Torrazza Coste:

1. ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. ed è perfettamente efficiente, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Torrazza Coste ha deliberato di mantenere le partecipazioni di cui alla delibera C.C. n. 21/2017 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Torrazza Coste alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

CONSIDERATO che ASM VOGHERA Spa, Società partecipata attraverso la quale questo Ente gestisce servizi pubblici di interesse generale quali la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sul territorio comunale e illuminazione pubblica;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere, espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti;

CONSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo in ordine alla regolarità amministrativo-contabile, depositato agli atti;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e della situazione gestionale del servizio pubblico relativo ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022, approvando l'allegata relazione;
3. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ermanno Pruzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/01/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 23/01/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Rota

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 - TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TORRAZZA COSTE PROVINCIA DI PAVIA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Relazione tecnica

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che ha modificato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" gli Enti Locali sono stati chiamati ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, entro il 30 settembre 2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che fossero da alienare o oggetto di misure di razionalizzazione. Questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.09.2017.

Successivamente, la necessaria produzione documentale in formato elettronico è stata inoltrata alla Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Il quadro normativo è parzialmente mutato con l'entrata in vigore del D.lgs. 201/2022, il cui art. 30 "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", prevede che:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

La disposizione prevede dunque una "*ricognizione periodica*" della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del citato D.lgs n. 175/2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20. Tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e la competenza è del Consiglio Comunale.

Il Comune di Torrazza Coste è un piccolo ente dell'Oltrepò Pavese che conta una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, dall'esame della citata normativa, non è tenuto alla ricognizione ex art. 30 D.lgs. 201/2022.

Tuttavia, resta in vigore l'attività ricognitiva per tutti i Comuni, anche inferiori ai 5.000 abitanti, almeno per quanto riguarda le società *in house providing*, visto che all'art. 17, comma 5, è previsto che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Inoltre, come sopra menzionato, l'art. 30 D.lgs. 201/2022 prevede che *“Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*.

Dopo aver provveduto ad effettuare, come sopra ricordato, la revisione straordinaria delle partecipazioni, il **Comune di Torrazza Coste**, pertanto, provvede alla stesura del documento annuale richiesto, come di seguito riassunto.

Le partecipazioni attualmente detenute dallo scrivente Comune sono le seguenti:

Denominazione società	Attività svolta
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Con delibera consiliare n. 24 in data 30-11-2021 in seguito a quanto disposto dall'art. 1, c. 831 della legge 30.12.2018, n. 145, che ha modificato l'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, il Comune di Torrazza Coste ha preso atto di quanto riportato nella Delibera di Giunta n. 77 del 24-11-2021 con la quale l'ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, facoltà riservata ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, e conseguentemente di non predisporre il bilancio consolidato.

La presente relazione annuale viene redatta prendendo avvio dai dati di bilancio societario ed occupazionali/organizzativi ed intrasocietari (compensi dipendenti e cariche sociali; numero lavoratori > numero amministratori), oggi compendiate a quelli degli altri Enti costituenti il GAP (approvato con delibera di Giunta n. 71 del 25.09.2018), ed approvati dal Consiglio Comunale nel Bilancio Consolidato 2017, come da delibera C.C. n. 22 del 10.10.2018.

La Società ASM Voghera Spa, l'unica con la quale il Comune di Torrazza Coste ha in essere un affidamento in house, presenta nel bilancio chiuso al 31.12.2022, un utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo ASM pari ad Euro 54.123,00.

Quanto sopra specificato, rapportato alla tipologia di attività esercitate dalle società partecipate, comportano conclusioni così riassumibili:

- MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE di A.S.M. VOGHERA S.P.A.

Denominazione società	Tipo di partecipazione diretta/indiretta	Attività svolta per il Comune di Torrazza Coste	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	diretta	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,0078 %	Produce beni e servizi di interesse generale